

---

---

P E R.

D. Niccola e fratelli Bottoni :

---

---

Digitized by Google



**C**Orrea l'anno di nostra salute mille secencinquantasei , quando questa egregia città di Napoli , infra le italiane , bellissima , fu dalla mortifera pestilenza afflitta . I cui crudeli effetti cercando ciascuno a tutto poter di fuggire , chi fare se'l poteva, della città uscendo, ne' luoghi d'intorno, di ogni amenità pieni, ove l'aria purgatissima faceva loro sperare di viver fani , ricoverava . Da questa comune opinione da molta gente seguita tratto anche il capitano D. Ernando Fernandez de Soto , nella dilettevole collina di Posilippo andossi a stanziare . Ove quantunque avesse la pestilenza fuggita , morte però non potette fuggire . Conciosiache preso da gravissimo male, e da esso lungo tempo , e in diverse guise tormentato , andarón le forze tanto sensibilmente mancando, che verso la metà di marzo del seguente anno 1657 , vicino a morte ridotto sen-

( IV )

tendosi, propose seco medesimo di volere far testamento. Ed essendo egli amico di D.Stefano Padilla tuo nazionale, non ignobile Avvocato di que' tempi, estimò con questo potere la disposizion sua regolare, ed a lui la cura de' figliuoli, e l'amministrazione de' beni suoi lasciare. Per la qual cosa mandallo chiamando, perchè fosse con un notajo andato colà a fare il testamento. Fu prontissimo ad eseguire il voler suo Padilla, ed andatovi il giorno diciotto di quel mese insieme col notajo Agostino Ferraro, trovaronlo sì gravemente oppresso dal male, che molto poco potea durare a trapassare. Nel quale stato veggendolo, fur presti a distendere, l'uno dettando, l'altro scrivendo il testamento, che fu in quel punto istesso solennizzato. In esso furono scritti eredi i due figliuoli del testatore, l'uno de' quali D. Diomede chiamavasi, l'altro avea nome D. Francescantonio. Parve a Padilla tempo assai opportuno di trarre alcun vantaggio da quel languore e inavvertenza, a cui vedea il testatore essere dal male ridotto. Per la qual cosa il capitolo, col qual' egli era tutore e curator loro lasciato, fece nella seguente maniera distendere:

*Item lasso per tutore, & pro tempore curatore delle persone, e beni di detti miei figli ed eredi al Signor D. Stefano Padilla, acciò colla sua solita gentilezza, & cortesia possi, & debbia detta heredità amministrare, & ampararli come tanto gentiluomo da bene, con che non sia obbligato a dare conto di detta amministrazione, & tutela, atteso così voglio, & è mia volontà, confidando assai alla sua solita gentilezza, & di utilia agendi, & inutilia prætermittendi. Ed oltre a ciò non volendo, che nella effecuzione della volontà al-*

tri

eri avesse parte, che ciò contro all'animo gli era, fecefene esso istesso effecutor destinare: ed ultimamente, acciocchè de' beni, che rimanevan del testatore, non si avesse niun pubblico documento, fece nel testamento soggiugnere le seguenti parole: *Item declaro, che tutti li miei beni, che tengo, se debbia rimettere alla nota, che lasso da parte.*

Compiuto l'atto del testamento, D. Ernando lasciandosi trasportare da quella confidenza, che avea in lui, gli diede mille doppie di oro, perchè conservandole, come in deposito inviolabile, le avesse restituite a' figliuoli, quando fossero a quella età pervenuti, nella quale potessero avere il reggimento di se, e di sue cose. Ed essendo andato il male da quel punto sempre più avanzando, a capo a pochi di passò di questa vita D. Ernando.

Aveva egli, per cagione del suo impiego, una casa nel Castelnuovo, l'uso della quale essendo per morte finito, tutto quel mobile, ch'era in essa, dovea trasferirsi altrove. Nel che fare fu diligente D. Stefano, che a casa sua quattro baùli trasportar fecene, pieni di argenti e di cose di sommo valore.

Avrebbe ognuno per quella precisa obbligazione, a cui le leggi i tutori suggerivano, fatto l'inventario solenne de' beni prima di prenderne l'amministrazione, e fattolo ancora per dimostrare una certa integrità così tanto necessaria in chi la roba altrui prende ad amministrare. E più che ogni altro, il dovea fare Padilla, che Dottor di leggi essendo, e l'impiego di difensore di cause esercitando, assai ben sapeva, quanto pessimo uomo le leggi dichiarino colui, che intralasci di farlo, e come il costante uso di giu-

( VI )

giudicare sempre quello decida, che è contra i tuto-  
re, che ometton di farlo: o almeno avrebbe do-  
vuto quella nota esibire, che D. Ernando gli lasciò  
fatta, e di essa valersi, per supplire in qualche  
modo alla mancanza dell'inventario. Di che egli,  
alle leggi espresse nel Foro inalterabilmente osserva-  
te contravvenendo, niente fece, e nell'amministra-  
zione di non piccolo patrimonio, senza alcuna so-  
lennità, e quasi furtivamente e con dolo entrò: e si  
mise alcuni legati, per altro assai leggieri, a pagare  
(1). Venuta dunque in poter suo la roba nella ma-  
niera, che si è narrata, quale uso abbiasene fat-  
to, potrà ciascuno per se stesso immaginare. Con-  
cepì egli allora il disegno di non restituirne agli e-  
redi, se non quella parte sola, che ritenere non gli  
sarebbe venuto d'istretto di fare: tutto il dappiù ren-  
dere non volendo a patto alcuno. Del che potere  
agevolmente fare prendea motivo dalla minorità de-  
gli eredi, che quanti e quali fossero i beni pater-  
ni, ignoravan del tutto: e ancora dal genio lo-  
ro inclinante alle cose militari, onde avveniva che  
di niente altro si desser cura. Ad essi nondime-  
no apud egli somministrando alcune somme, per non  
potere rendere credibile, che niente gli fosse dal pa-  
dre loro stato dato. Di fatto dal quinto giorno di  
dicembre dell'anno 1658 fino al sesto di marzo del-  
l'anno seguente gli pagò novantasette ducati con cin-  
que polizze notate in fede del Banco di S. Giacomo  
girate per altrettanti. Da ciò nacquegli la opportu-  
nità di farne un'altra, anche notata in fede dell'istesso  
fo

---

(1) *Fol. 19.*

( VII )

fo Banco il trentesimo giorno di luglio del medesimo anno 1659 girata così: *Banco de S. Jacovo pagate a Diomedes Fernandez de Soto docati trenta, e sono a saldo e complimento de tutti li denari, che infino adesso mi sono stati consegnati tanto dal quond. D. Ernando suo padre, come da esso (1)*. Colla quale, che fece veder esatta da un supposto Diomede, immaginossi liberato dalla restituzione del denaro, e di ogni altra roba, sicchè loro niente altro diede appresso. Fatti già grandi i minori, e di questo fatto informati, cominciarono a richieder Padilla della restituzione, il quale di giorno in giorno trasportandoli e lusingando, fece ultimamente col fatto capirli, che non avea in animo di volerglieli restituire. Per la qual cosa essi andarono cercando di acquistar prove del fatto, colle quali convincerlo. Le quali prove da tutti coloro gli eran negate, che il fatto sapevano, perchè essendo egli a quel tempo asceto alla carica di Consigliere, non era chi gli volesse deporre contra un fatto, che non leggiera vergogna facevagli. Ond'essi a quel mezzo furon costretti appigliarsi, che allora valeva. Fecero dunque fulminare una scomunica contra coloro, che il fatto sapendo, non volevan dirlo, e questo avvenne l'anno 1679. Dalla quale atterriti alcuni, loro deposizion fecero, che son queste. Il notajo Agostino Ferraro, che da Padilla era stato condotto a sollemnizzare il testamento, depose, *che finito il testamento, fece desso D. Ernando chiamar una persona, che avesse pigliato il denaro contante, che aveva in dotra sua casa, ed in effecuzione di desso suo ordine, venne il magnifico Francesco Lanzetta, e quelli dimo-*

A 4

(1) Fol. 121.

( VIII )

stratili in sua presenza, e di altri che ivi stavano, vidde ch' erano tante doble di Spagna di oro fino, e furono di conto numero mille, e poi in sua presenza, e di tutti l' altri, che ivi stavano, furono consegnate da detto Testatore a detto D. Stefano per conservarle per li suoi eredi, raccomandandoli caramente li suoi figli, pregandolo che ne dovesse aver protezione, e dopo compito detto Testamento, tanto detto D. Stefano, quanto detto notajo si licenziarono con portarsi detto D. Stefano dette mille doble con esso (1).

Francesco Cardone depose, che: tre giorni prima di morire vidde benissimo, che detto D. Ernando fece pigliare dalla sua moglie un suo bauglietto da dentro in uno stipo, che in detta casa stava, e se lo fe ponere sopra il letto, e quello vidde benissimo, e ne cavò da dentro mille doble d' oro di Spagna, quale le contò in sua presenza, e di molte altre genti, che ivi stavano presenti, e particolarmente vi stava Francesco Lanzetta, Matteo d' Alessandro, e molte altre persone, e la creata chiamata Maddalena, e quelli vidde benissimo, che li diede e consegnò in mano di D. Stefano Padilla, quale anco stava ivi presente, lasciandolo Tutore, dicendoli che li fussero raccomandati i suoi figli, e che l' avesse conservato quelle doble per quando erano d' età (2).

Francesco Lanzetta depose, che; D. Ernando fece pigliare un sacchetto di doble d' oro, quale disse, che ascendevano a ducati duemila duecento, e tanta, o al più tremila ducati in circa, e quelli dentro detto sacchetto consegnò a detto D. Stefano Padilla, che ivi stava [3]. Oltre

(1) Fol. 11.

(2) Fol. 7.

(3) Fol. 12.

( IX )

Oltre a ciò depose ancora Francesco Cardone su de' quattro baùli di mobile prezioso da lui stesso trasportati, dopo la morte di D. Ernando, dal Castelnuovo a casa Padilla: e Maddalena Crispino depose, che Padilla poco tempo dopo la morte di D. Ernando, disse alla costui moglie in sua presenza, che: *tutte le robe, che stavano in casa di detto D. Ernando, dentro il Castello se l'avea fatto portare in casa sua* [1].

Provveduti di questi documenti, si presentarono al Vicerè l'anno 1680, implorando dal suo potere sovvenimento contra di un Consigliere, che affai valeva. Il Vicerè rimise le carte al Presidente del Consiglio, perchè giustizia avesse suo luogo, incaricandone con più dispacci la effecuzione. Vide subito il Presidente quanta ragione coloro avevano, che la restituzion domandavano, e al contrario quanto mancante di giusto discarico trovava Padilla, altrettanto ostinato a voler sostenere la restituzion fatta: ond' egli, trattandosi di così fatto affare, nel quale non voleva trovarsi frammischiato, prese consiglio di rimandare le scritture al Vicerè, e riferirli, che in tal pendenza era ben fatto destinarsi un Ministro, che a Padilla parlasse: la quale risposta, che il Vicerè non si aspettava, non soffrendola, operò, che con carta de' 30 di luglio di quell' anno gli avesse fatto in questa forma rescrivere: *Haviendo referido al Marques mi Senor lo que V.S. discurre en su parecer tocante a la pretencion del Capitan D. Francisco Antonio Fernandez de Soto, y su hermano, sobre Erencia de su padre, que dicen se halla en poder del Condesero D. Estevan*  
Pa-

---

[1] Fol. 12.

( X )

*Padilla, me manda S. E. bolver à V. S. los papeles, que han presentado, y decirle juntamente (por lo que mira a que un Ministro hablase a dicho Condesco), que V. S. como Cavo del Tribunal, y como quien lo executará con ascerto, justicia, y prudencia oyga a este Ministro, y de cuenta a S. E. de lo que resultare, de forma que las partes logren la justa satisfacion, y la desconfianza no les oblique al recurso, de que se valen hoy todas los que tienen intereses con Ministros [1].*

Quelli gravi e pressanti ordini non produsser però l'effetto, che se ne sperava, da che qualunque fossero state le parti del Presidente in essegundosi; non ebbero i Fernandez niuna cosa restituita: ond'essi quasi scoraggiati di più andare avanti, se ne rimasero sino a miglior tempo: e molto più perchè avanzato Padilla a Reggente dell'abolito Collateral Consiglio, erasi chiusa loro ogni via di conseguirme alcuna cosa. Vissè Padilla sino all'anno 1691, nel quale fece il suo testamento. Scrisse erede fiduciario D. Antonio Gerbasio, e proprietario il Monte de' poveri vergognosi: e ricondevole allora de' ricorsi da' Fernandez contra lui fatti, per salvare tuttavia il suo decoro, fece la seguente dichiarazione: *Declaro, como en el anno 1657 allandose Hernando Fernandez de Soto en Posilipo y enfermo., que no venia licentia de poder entrar en Napoles por el contagio, me invio a pedir le fuesse a ver, como foi, y me encargò sus bixos, y casa, y me bico entregar asta dos mil ducados en doblas y zequinos, jento todo esta notado desfinsamente de mi mano en un libro con otras partidas, que me se entregoron des pues de su muer-*

---

(1) Fol. 73.

*muerse. Todas estas partidas la tengo pagadas a sus hijos, y lo demas que me se entregò, y la ultima partida fue por el Banco de S. Jago. en el mes de julio 1659 a saldo y cumplimiento de todo (1).*

Trapassato Padilla, introdussero i Fernandez il giudizio nel S. C., ove quelle deposizioni già fatte esibirono, le quali furono nel termine ratificate, tranne quella del notajo, che allora non vivea. Gli eredi di Padilla, contro a quali fu il giudizio indiritto, non fecero, come se avesser potuto, avrebbero certamente fatto, niuna pruova della restituzione, e solo si restrinsero a voler ripulfare i testimonj, che deponeran della consegna: la qual cosa non venne lor fatta, da che quel Francesco Cardone, ch' essi presero di mira, volendolo dimostrare di non intera fede, fu da testimonj loro santificato. Compilato il termine, gl' impieghi nella milizia de' Fernandez fecero, ch' essi non avessero più badato alla decisione. Rimase perciò la causa in altissimo silenzio sepolta fino all'anno 1769, quando D. Niccola Bottone, e i fratelli suoi, a pro de' quali è scritta la presente memoria, la rattivaronno, spingendola avanti fino alla decisione. Proposta dunque l'anno 1772 la causa dal signor D. Ippolito Porcinari commissario successore, nell' aspetto in cui si era per inavvertenza rappresentata, cioè nella figura, che que' trenta ducati pagati a saldo colla polizza de' 30 di luglio 1659, fossero stati da D. Diomede riscossi dal Banco, il S. C., a vista di quella soddisfazione, diede fuori la seguente sentenza: *Illustrres Gubernatores Sacri Monsis pauperum verecundorum heredes*

---

(1) Fol. 120.

*vedes quondam Spectabilis Regentis Regie Cancellaria  
D. Stephani Padilla absolvantur ab impetitis pro parte  
D. Melchioris, D. Francisci, & D. Nicolai Bottone.*  
Avverso della quale fu da' clientoli nostri prodotto  
il rimedio della reclamazione, che fu commessa al  
regio Consigliere signor D. Orazio Guidotti, ed è  
quella, che deve ora decidersi.

Dato quindi il nuovo termine nella causa, i fratelli  
Bottoni, accorti della falsa sottoscrizione del nome di  
D. Diomede in piè della polizza, ne dimandarono la  
ricognizione, la quale fu commessa a due oneste per-  
sone del nostro Foro, ed assai intelligenti in tali  
materie, e questi furono i Mastrodatti Isaia Priscolo  
di onorata memoria, e Francesco Damora, i quali  
riconosciuta la firma o sottoscrizione di D. Diomede in  
piè di quella più volte, e alla presenza delle  
parti collitiganti, e quella paragonata con molte vere  
di D. Diomede, alcune contenute in pubblici e so-  
lenni istromenti, altre in polizze dell' istesso Banco,  
giudicarono, quella tal sottoscrizione fatta alla polizza  
de' 30 ducati il dì 30 di luglio 1659, essere falsa del  
tutto, e non appartenere per niente a D. Diomede  
Fernandez. Della qual verità restarono i difensori del  
Monte così intimamente convinti, che non ne vol-  
lero domandare revisione, essendo usciti anche di  
quella lusinga, che suole ognuno a favor suo avere'  
cioè, che potessero altri altrimenti opinare, concio-  
fiacchè avessero essi co' proprj occhi veduta patente-  
mente la falsità sua. Se non che poi avverso del de-  
creto ordinante, che la perizia restasse ferma, pre-  
sentarono un' istanza di *contrario imperio*, la quale  
mim' effetto potea produrre, da che se quel decreto  
na-

nasceva dalla perizia non impugnata, non era da doversi rinvocare.

Ed ecco, che ora la causa è del tutto diversa da quella, che allora il S. C. credette che fosse, ed essa è questa. Tre testimonj depongono della consegna delle doppie; e sebbene uno sia in ciò discordante dagli altri, che dov'essi dicono, essere quelle state mille; costui faccia giugnere la quantità del denaro a tremila ducati, ciò non dee far maraviglia, poichè essendo la consegna stata fatta l'anno 1657, e le deposizioni l'anno 1679, pel corso di ventidue anni ben poteva alcuno non serbare la viva memoria del numero. La dichiarazione fatta da Padilla nel suo testamento di aver avuti: *dos mil ducados en doblas y zequinos ... con otras parridas, que me se entregaron des pues de su muerte*, conferma maravigliosamente, e compruova il detto de' testimonj. Era così patente e lucida questa verità, che l'istesso Padilla, il quale per suo decoro avea maggior interesse di negarla, non seppe nasconderla, e venne a manifestarla. E cercherem noi prova maggiore di una dichiarazione spontanea e libera del debitore?

Riguardo a che i contraddittori ragionan così. Questa confessione ha due parti; colla prima Padilla confessa il debito: colla seconda ne addita la soddisfazione. Ecco che il debito non vi ha più: molto maggiormente perchè non potendosi scindere la confessione, si dà tutta intera accettare, o rifiutare. Risponderemo all'una cosa ed all'altra. La soddisfazione del debito, che Padilla addita, è quella polizza: *por el Banco de S. Jago en el mes de julio 1659*, secondo che egli medesimo dice. Quindi deriva, tanta forza

( XIV )

dovere la dichiarazione avere, quanto quella polizza, che il documento è delle soddisfazione, ne abbia (1). Se quella polizza dunque fosse falsa trovata nella sottoscrizione di D. Diomede; non mancherebbe del tutto il documento della soddisfazione? Ora che falsa sia, è stato da' periti giudicato. E che tale sia, oltre al giudizio de' periti, mille argomenti chiarissimi il convincono. L'anno 1680 i figliuoli di Fernandez si dolsero al Vicerè, ch'essi non potevano avere restituite da Padilla nè le dobble, nè il mobile prezioso, dal quale fu dato l'incarico al Presidente di far seguire la restituzione. Questo è un delitto, che fa grandissima vergogna. Ogni uom dabbene, per un preciso dover di giustizia, avrebbe renduto conto al Vicerè, ed al Presidente, della restituzione, se avesse potuto farlo. Ma per una particolar cagione tanto conveniva di fare ad un Ministro, che messo a rendere ragione altrui, non pure debb'essere d'illibero costume, ma sfuggire altresì, come la peggior cosa del mondo, ogni neo di macchia, che gli si apponga, quando sentì il suo decoro incolpato avanti al Vicerè. E qual tempo migliore poteva aspettarsi per addurre sue giustificazioni, e dar pruove autentiche della restituzione già fatta? Certamente niun'altro esservene potea, che lo stringesse con più potenti ed efficaci motivi a ciò fare. E' da supporre altresì, ch'egli, se avesse potuto farlo, avrebbelo certamente fatto, da che di farlo grandemente gli dovea calere; nè è da crederlo tanto poco curante della

---

(1) *Auth. si quis C. de eden.*

la propria stima, e sì indifferente a' sentimenti di onore, che potendol fare, negligentasse di farlo. Egli intanto nol fece; di che niun'altra ragione può darsi, se non quella, che fare non lo potesse, da che la roba agli eredi renduta ancor non avea. Ed ove ha chi vogliasi dare ad intendere, che quando quella partita fosse stata da D. Diomede riscossa dal Banco, non avrebela in discarico suo Padilla con ogni sollecitudine esibita, la quale appunto perchè falsa, lui vivente, riconosciuta non fosse, non solo non addusse, ma non fecene pur motto? Nè è da dire, ch'egli non ne serbasse memoria, da che si vede, che ne la serbava l'anno 1691, e con tanta precisione, che ne individuò pure il mese.

Più. Quel denaro, che a Padilla fu dato, apparteneva a tutti due i minori, ciascuno de' quali avea diritto di stringerlo a restituirgliene la metà. E Padilla, che le leggi assai ben sapeva, ed era peritissimo del Foro, come è da immaginare, che correndo evidentemente rischio di essere obbligato a nuovo pagamento, si fosse lasciato trasportare, senza niuna cagione, a pagare a Diomede quello che di Francescantonio era?

Inoltre. Chi è, che voglia menarli buono, ch'egli si facesse indurre a pagare a saldo ad un minore, che sotto la sua tutela era, il quale liberarlo non poteva, da che legittima persona non era?

Avanti. Niuno è, che gli volesse credere, ch'egli facendo un saldo di somma ingente, avesse voluto farlo senza di un solenne istromento, ma in una polizza, e con parole assai scarse. Chi non può averlo in conto di uomo di posta senno, come certamente non fu,

fu , essendo anzi stato accortissimo egualmente che dotto , non può di lui , se non che malamente pensare .

Finalmente . E' da sapere , ch' egli dal quinto giorno di dicembre dell' anno 1658 fino al sesto di marzo dell' anno seguente pagò a D. Diomede novantasette ducati , i quali non pagò già in contanti , ma con cinque polizze notate in fede del Banco di S. Giacomo , del qual' egli si valeva : e tra queste polizze ce ne ha fino una di nove ducati . Or come può stare insieme , che uno , il quale tanta cautela adoperava in pagamenti così piccioli , pagasse poi duemila ducati senza cautela , senza polizza , senza documento ? e senza documento pagasse ad un minore ?

Queste ragioni , che peso grandissimo fanno a chiunque le considera , convinconci della falsità di quella sottoscrizione di D. Diomede in piè della polizza de' ducati 30 . Alle quali aggiunto , ch' egli Padilla non se ne vale , quando più valere se ne doveva ; ed ancora la perizia fatta ; si rimane così altamente convinti della falsa sottoscrizione , che il più ostinato scettico non ardirebbe di non dichiararsene persuaso .

Manca dunque del tutto quel documento di soddisfazione , a cui Padilla nella dichiarazione del testamento si rimette . Il quale mancando , resta vero , e non soddisfatto il debito .

E' da rispondere ora all'altra parte , colla quale si dice , che la confessione non potendo scindersi o dividersi , debba tutta intera accettarsi , o ributtarsi . La qual dottrina , quando non si voglia estendere a' delitti , ma alle contenzioni sole restringersi , non che vera  
non

non si ritrova, ma non sapremo vedere onde se l'abbian tratta. E lasciando di dire, che molta distanza abbia tra quella che le leggi chiamano confessione, e una semplice dichiarazione, quale quella di Padilla è, sicchè quello, che nella giuridica confessione ha luogo, in questa averlo non può, ed anche noi confessione chiamandola, diciamo, che bene può scindersi a sentimento di coloro, che ne ragionano. Il Giureconsulto Paolo alla seguente spezie proposita, rispose così: *Titius Sempronius salutem: Habere me a vobis auri pondo plus minus decem, & discos duos, saccum signatum: ex quibus deberis mihi decem, quos apud Titium deposuistis: item quos Trophimati decem: item ex rationibus patris vestri decem, & quod incurrit: Quæro, an ex hujusmodi scriptura aliqua obligatio nata sit, scilicet quod ad solam pecunia causam attinet?* Respondit, *ex epistola, de qua queritur, obligationem quidem nullam natam videri, sed probationem depositarum rerum impleri posse: An autem is quoque, qui debet sibi carere in eadem epistola decem, probare possit hoc, quod scripsit, Judicem æstimaturum (1).* Ecco come la dichiarazione, che alcuno faccia di un suo debito, prova contra di lui, senza che pruovi il credito, ch'egli in quella medesima dichiarazione dica di avere contra del creditor suo. La qual legge il dottissimo Giacomo Cujaccio commenta così: *ex ea scriptura recte probari, quæ res L. Titius a Sempronius sub titulo depositi habuerit . . . ac propterea non ideo L. Titius debere Sempronius, quæ L. Titius sibi debet scripsit, quod id ita adscripserit: sed ita demum, si judicæ L. Titius probaverit causam obligationis,*

E

[2] L. 2 6. D. de pos. vel cons.

( XVIII )

ea qua sibi eas suamas Sempronii debeant, & non aliter (1). Da questa legge è nata la dottrina de' giuristi, che bene la confessione, quando più cose contenga, può scindersi; ed accettarsi per una parte, per l'altra no. Marcantonio Natta dice espressamente, di questo caso parlando: *teneo partem affirmativam, quod possit dicta confessio acceptari in parte favorabili, & in parte odiosa repudiari, & pro hoc adduco text. in L. Publica §. Si. Depos. iuxta glos. fin.* (2), e cita ancora il Baldo (3), l'Abbate [4] il Bartolo (5), ed altri, che sentirono l'istesso. Questo medesimo afferma il nostro Giulio Cesare Galluppo ottimo raccogliitore della pratica del S. C. (6). Oltre a' quali, molti sono di quelli de' tempi a noi vicini, che il confermano, come il nostro Gioseffo Sorge (7). Tanto è dunque lontano dal vero, che la confessione non si scinde, che anzi il contrario ha suo fondamento nella legge.

Quindi dalla dichiarazione del testamento nasce a noi potentissima ragione, senza che possa trarne il Monte per se niun giovamento. E da quella partita ancora, la cui sottoscrizione è falsa, nasce altra pruova a nostro fa-

- 
- (1) *In lib. IV. Respons. Jul. Rauli ad banc leg.*  
(2) *Conf. CCCLXX.*  
(3) *In l. unic. col. 3. C. de. confes.*  
(4) *In cap. bona d. 2. col. par. de postula. pralato.*  
(5) *In l. Aurelius §. idem quasit, D. de liber. leg.*  
(6) *In prax. par. II. cap. XXI. de probat. per confess. num. 63. & seq.*  
(7) *Enuel. Forens. tit. . . . .*

favore, in quanto essa contiene un'altra confessione, e dichiarazione di Padilla.

I contraddittori, non potendo la restituzione dimostrare, come quella, che mai non fu fatta, ricorrono a due mezzi per trarne alcun vantaggio. Dicono primieramente, che la perizia, per aver sua forza, dovea essere preceduta dal giuramento de' periti: *Quod neque lucri causa, neque inimicitis; neque gratia renti, huiusmodi faciunt comparationem*, secondo che Giustintiano prescrisse (1), la quale altrimenti fatta, estimano essi non valere per la legge novella del nostro amabilissimo Sovrano, ordinante, che le cause debbano giudicarsi colle leggi. Questa è una di quelle appositioni, che non fa, se non colui solo, che si vede di ogni altro ajuto abbandonato. A' tempi di Giustintiano non essendo facil cosa, che alcuno giurasse il falso, era il giuramento riputato di tanta efficacia, che si uguagliava alle cose giudicate. Come cominciò a farsene abuso, andò fra i popoli in costume di non più usarlo. Oggi sarebbe ridotto a quello, che di un notajo dice uno avveduto Scrittore, il quale notajo: *testimonianze false con sommo diletto diceva richiesto, e non richiesto: e dandosi a que' tempi in Francia a' saramenti grandissima fede: non curandosi fargli falsi, tante quistioni malvagiamente vincea; a-quante a giurare di dire il vero, sopra la sua fede, era chiamato*. Di che le ree conseguenze sentirebbe ognuno. Nè io dico già, che que' due probi uomini non eran capaci di dar parere contra la propria coscienza, ma per mera ipotesi fingendo, che altri stati fossero, i quali se

---

(1) L. 20 C. de fid. instrum.

l'avessero voluto fare, veggiamo, chi quello era, cui dovea calere, che giurassero di quello dire, ch'essi sentivan nell'animo. La lite è fra i signori fratelli Bottoni, e il Monte de' poveri vergognosi. Quegli privati, e se non bisognosi, il Monte, oltre ad ogni credere, ricchissimo. Da chi dunque potevano sperare guadagno maggiore dal Monte, o da' nostri clientoli? Se più dal Monte, non ha esso ragione di ricorrere al giuramento. Le altre parti sono, che nè per inimicizia, nè per grazia. Inimicizia quelli non ne avean col Monte, nè con i nostri clientoli: e riguardo a grazia, doveano averne più pel Monte. Non va dunque nel caso nostro il giuramento. Ma qual'è la necessità di cotesto giuramento, che il nostro Foro non ammette più, e senza del quale condanna i rei di falsità sino alla morte, approvandolo il Re? Nè la novella legge ha voluto cambiare l'uso e la pratica del Foro, che niente ce ne rimarrebbe, se con legge avesse ogni atto di quelli, che sono richiesti nella costruzione del processo, a regolarli: parla solo delle decisioni di giustizia, le quali debbono attenersi alle leggi.

In ultimo luogo, ripetendo le cose dette sino dalla prima introduzion del giudizio, vanno argomentando, non doverli supporre tanta mala fede in un Ministro, nè tanta avidità della roba altrui in chi diede il suo ad opere di pietà. Se la causa si avesse a decidere per presunzioni, ne avremmo anche noi contra di lui, ed assai più forti, che quelle non sono. Come i figliuoli di Fernandez si sarebbero messi al cimento di ricorrere al Vicerè contra di un Magistrato, che glie ne avrebbe fatto render conto, se  
 fol-

fossero stati già soddisfatti? E come D. Diomede avrebbe l'anno 1679 con pubblico e solenne istrumento ceduto al fratello la metà del credito contra Padilla per ristorarlo della porzione de' beni comuni, che per lui furon venduti, ed avrebbon quegli accertata la cessione, se vero non fosse stato? Ma che che sia di questo, diciamo, che coloro i quali han posta attenzione a conoscere i cuori degli uomini, trovano in quello, che fece Padilla, un' argomento, che anzi che far presunzione in suo favore, prova il contrario. Ne' secoli andati nacque una opinione, che a purgar le macchie di qualunque reità commessa in vita, e andare assoluto della roba altrui, fosse sufficiente lasciarla in morte per opere di pietà. La qual cosa fisdò sì larghe e profonde radici ne' petti umani, che prevaleva ad ogni autorità, che stabilisse il contrario. Quando questo punto di storia non si metta in controversia, come controversare non si può per la moltitudine e per la fede incorrotta di coloro, che ne rendono testimonianza, possiam dire, che poichè lo fece Padilla, non segue, ch' egli fosse stato uom dabbene. Una certa vanagloria, e lo spirito nazionale potevano benissimo indurlo a così fare. Vuole ciascuno conservar dopo morte un certo decoro, al quale consacra con indifferenza i più precisi doveri di giustizia.

Ma come mai averlo in conto di uom da bene, se la legge, che è la più raffinata filosofia che sappia presentare agli occhi nostri la speranza, invece di averlo per tale, lo ha per uomo, il cui cuore sia pieno di dolo e di fraude, da che tale dichiara colui, ch' essendo tutore, l'inventario non faccia, come

me non lo fece Padilla? Tutor, qui reperiendum non fecit, quod vulgo inventarium appellatur, dolo fecisse videtur (1). Onde avvenne, che lo Imperador Giustiniiano, coloro seguendo, che nel reggimento de' popoli il precedettero, contra costoro così rescrisse a Giuliano Prefetto del Pretorio: *Illo proculdubio observando, ut non audeat tutor, vel curator res pupillares, vel adulti aliter attingere, vel ullam sibi communionem ad eas vindicare, nisi prius inventario publice facto, secundum morem solitum res ei tradantur: nisi restatores qui substantiam transmittunt, specialiter inventarium conscribi vetuerint: Scituris tutoribus & curatoribus, quod si inventarium facere neglexerint: & quasi suspecti ab officio removebuntur, & pœnis legitimis quæ contra eos interminatæ sunt, subjacebunt: & postea perpetua macula infamiæ notabuntur, neque ab Imperiali beneficio absolutione hujus notæ fruentur* (2).

La tutela non ha altra origine, nè altro fine, se non che il bene di coloro, i quali per la età tenera e debole, e per la ragion picciola e vacillante non fanno provvedere a se stessi (3). Come dunque saprebbero soffrire i Magistrati, che della tutela contra de' figliuoli si abusasse, e non fossero anzi disposti a punirne ogni abuso, come a Roma si usava di fare (4)? Confidano adunque i nostri clientoli nella

re-

---

(1) L. 7. D. de admin. & peric. tutor.

(2) L. 13. §. 1. C. arbitr. tutel.

[3] L. 1. D. de tutel.

[4] L. 1. §. 7. D. de offic. Præf. urbi.